



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2145

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. CLAUDIO LUNINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 5929 del 21 gennaio 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Claudio Lunini, nato a Aulla (MS) l'11 marzo 1960, e la delibera OCF n. 1582 del 9 febbraio 2021 recante la cancellazione del medesimo dall'Albo;

VISTA la nota del 25 marzo 2021 (prot. n. 22655 di pari data), con cui la Consob – in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso a questo Organismo, fra l'altro, i reclami di taluni investitori concernenti il compimento di presunti illeciti da parte del Sig. Claudio Lunini, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 10 maggio 2021 (prot. nn. 33594, 33596, 33598 e 61809 di pari data), 10 settembre 2021 (prot. n. 61809 di pari data), 20 settembre 2021 (prot. n. 64836 del 27 settembre 2021), 18 febbraio 2022 (prot. nn. 12271 e 12272 di pari data) con cui Banca Generali S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del menzionato consulente;

VISTI i verbali di acquisizione documentale del 17 e 20 settembre 2021, meramente riportanti informazioni già acquisite con le precedenti note;

VISTA la nota del 1° agosto 2022 (prot. n. 48996/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Claudio Lunini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, in particolare, per aver:

- perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a valere su rapporti di pertinenza di quest'ultimi;
- contraffatto le firme di clienti o di potenziali clienti;

ESAMINATE le memorie difensive presente nell'interesse del Sig. Claudio Lunini con note del 25 agosto 2022 (prot. n. 54476 e 54480 di pari data) e del 22 novembre 2022 (prot. n. 73285 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 27 gennaio 2023 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 6650/23) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Claudio Lunini, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, con nota del 10 febbraio 2023 (prot. n. 10110 di pari data), è stata presentata nell'interesse del Sig. Claudio Lunini istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTA la nota del 14 febbraio 2023 (prot. nn. 12962 di pari data), con cui sono stati inviati gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte, presentate nell'interesse del consulente con nota del 23 febbraio 2023 (prot. n. 15266 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Claudio Lunini, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 3 e 7, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, nn. 3 e 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere e in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo;
- con riguardo alla gravità delle violazioni accertate, si osserva che l'elevato numero di operazioni non autorizzate e la contraffazione della firma di una moltitudine di clienti – tipologie di violazioni entrambe autonomamente da sanzionare con il massimo edittale – poste in essere in un elevato arco temporale, l'ingente danno patito dai clienti e dall'intermediario mandante in ragione delle condotte in questione, nonché l'evidenza di un continuativo e generalizzato modo di operare in palese contrasto con le regole che presiedono al corretto esercizio della professione di consulente finanziario costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Claudio Lunini a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Claudio Lunini, nato ad Aulla (MS) l'11 marzo 1960, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d)*, del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF, fermo restando che, ai sensi dell'art. 152, comma 3, del Regolamento Intermediari, l'adozione di un provvedimento di radiazione determina l'istantanea cancellazione dall'Albo



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis, TUF* alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 1° marzo 2023

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino